

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 03/P/2022

Rimini, li 1° luglio 2022

OGGETTO: Importanti novità riguardanti:

- ✓ D.L. “Semplificazioni Fiscali” (D.L. 21 giugno 2022 n. 73);
- ✓ “Nuove” bolle doganali di importazione
- ✓ Bonus investimenti “ordinari” e “industria 4.0”

INDICE:

1	SINTESI NOVITÀ D.L. SEMPLIFICAZIONI	2
1.1	Art. 3 co. 1 Modifica della scadenza di invio delle Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA relative al 2° trimestre 2	
1.2	Art. 3 co. 2-3 Modifica alle scadenze dell’invio degli elenchi INTRASTAT	2
1.3	Art. 3 co. 4-5 Modifiche ai termini di versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture	2
1.4	Art. 8 co.1 lett. a Estensione del principio di derivazione rafforzata alla microimprese;	3
1.5	Art. 8 co. 1 lett. b Correzione di errori contabili – Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio	3
1.6	Art. 9 co. 1 Abrogazione della disciplina delle “Società in perdita sistematica ”	4
1.7	Art. 10 Razionalizzazione delle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato ai fini I.R.A.P.	4
1.8	Art. 12 Novità in tema di estero metro per operazioni fuori campo IVA.....	4
1.8.1	N.B. E-Fattura dal 1° luglio per le cessioni di beni a San Marino	5
1.9	Art. 13 Decorrenza del nuovo regime sanzionatorio in tema di estero metro.....	5
1.11	Art. 23 co. 2-8 Credito d’imposta per attività di ricerca & sviluppo, innovazione e design – Certificazione sulla qualificazione delle attività.....	6
1.12	Art. 14 Passa da venti a trenta giorni il termine di per la richiesta di registrazione delle scritture private non autenticate a termine fisso	6
1.13	Art. 35 co. 1-3 Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione degli Aiuti COVID.....	7
1.14	Art. 35 co. 4 Proroga del termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021	7
1.15	Art. 24 Impatto della situazione emergenziale sui controlli basati sugli ISA per gli anni 2021 e 2022.....	7
1.16	Art. 11 Allungamento dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa e delle specifiche tecniche.....	7
1.17	Art. 4 Modifica del domicilio fiscale stabilito dall’Amministrazione	7
1.18	Art. 5 erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi.....	8
2	LE “NUOVE” BOLLE DOGANALI DI IMPORTAZIONE.....	8
2.1.2	Il “percorso” per consultare il prospetto contabile.....	9
3	BONUS INVESTIMENTI “ORDINARI” E “INDUSTRIA 4.0”: CAMBIANO ALIQUOTE, CONDIZIONI, DURATA E DOCUMENTI.....	9

1 SINTESI NOVITÀ D.L. SEMPLIFICAZIONI

È stato pubblicato sulla G.U. 21 giugno 2022 n. 143 il D.L. 21 giugno 2022 n. 73 recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali". Il Decreto è entrato in vigore il 22 giugno 2022 contiene numerose novità che vengono di seguito commentate.

1.1 ART. 3 CO. 1 MODIFICA DELLA SCADENZA DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA RELATIVE AL 2° TRIMESTRE

Il Decreto Semplificazioni prevede una modifica del termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del D.L. 78/2010) riferite al secondo trimestre dell'anno. In luogo del termine del 16 settembre, infatti, viene stabilito che la comunicazione possa essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno. La modifica è da intendersi inclusiva delle operazioni relative al secondo trimestre 2022 per le quali, pertanto è consentito l'invio dei dati entro il 30 settembre 2022. Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre). Per il quarto trimestre, invece, vige il termine dell'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all'interno della dichiarazione annuale IVA (compilando il quadro VP), purché entro la data suddetta (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

16

Periodo di riferimento	Data scadenza invio telematico
1° trimestre	31 maggio
<u>2° trimestre</u>	<u>16 30 settembre</u>
3° trimestre	30 novembre
4° trimestre	28 o 29 febbraio

1.2 ART. 3 CO. 2-3 MODIFICA ALLE SCADENZE DELL'INVIO DEGLI ELENCHI INTRASTAT

Viene stabilita una nuova periodicità di invio degli elenchi INTRASTAT, prevedendo la presentazione gli stessi "entro il mese successivo al periodo di riferimento", invece che entro il giorno 25 del mese successivo (art.50 co. 6 del D.L. 331/93). La modifica si riferisce sia agli elenchi presentati con periodicità mensile sia quelli presentati con periodicità trimestrale. Tale disposizione è valida dall'entrata in vigore del decreto, pertanto è stato possibile inviare gli elenchi INTRASTAT del mese di maggio entro il 30 giugno 2022. Per quelli del mese di giugno invece sarà possibile effettuare l'invio entro il 22 agosto, essendo il 31 luglio un giorno festivo, e il primo giorno feriale disponibile ricade nel periodo di sospensione dei termini (1° agosto – 20 agosto).

1.3 ART. 3 CO. 4-5 MODIFICHE AI TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE

Con una modifica all'art. 17 co. 1-bis lett. a) e b) del D.L. 124/2019, il decreto semplificazioni incrementa da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare. In particolare, con efficacia delle fatture emesse a decorrere dall'1° gennaio 2023, il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- Per il primo trimestre, in luogo del 31 maggio, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30 settembre), qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;
- Per il primo e il secondo trimestre, in luogo dei rispettivi termini, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre), qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

Periodo di riferimento	Termine di versamento
I trimestre	31 maggio, se l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno è superiore a 250 euro (5.000 euro dal 2023) 30 settembre, se l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno non è superiore a 250 euro (5.000 euro dal 2023)
II trimestre	30 settembre
III trimestre	30 novembre, che coincide anche con il termine di versamento dell'imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell'anno, ove non superiore a 250 euro (5.000 euro dal 2023)
IV trimestre	Fine febbraio

1.4 ART. 8 CO.1 LETT. A ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ALLA MICROIMPRESE:

Viene modificato l'art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che il principio di "derivazione rafforzata" si applica, oltre che ai "soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali", anche alle microimprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Viene quindi stabilito che i soggetti che si qualificano come microimprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all'art. 2435-ter C.c., ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere, invece, il bilancio in forma ordinaria (ad esempio, perché holding di un gruppo industriale), determinano il reddito d'impresa adottando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale "valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili", con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In tali circostanze, pertanto, si evita di determinare un doppio binario civilistico-fiscale.

Per espressa disposizione normativa, la modifica in esame si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.

1.5 ART. 8 CO. 1 LETT. B CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI – RILEVANZA NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO

Con il decreto Semplificazioni viene modificato l'art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri qualificazione e classificazione) "valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili".

Prima dell'introduzione di tale norma, per i soggetti OIC era stato chiarito dalle Circolari n. 7/E e 31/E del 2011 dell'Agenzia delle Entrate che la derivazione rafforzata non potesse mai determinare il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili, anche se non rilevanti, essendo fuori competenza. L'unica strada per attribuire rilevanza fiscale alla correzione di errori contabili era la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, entro i termini previsti per l'accertamento.

Già dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022 il criterio di derivazione rafforzata trova applicazione anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Non è quindi più necessario presentare la dichiarazione integrativa per il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati a bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) nell'esercizio in cui viene operata la correzione.

Il principio di derivazione rafforzata permette quindi il recepimento fiscale dell'impostazione contabile, riconoscendo la competenza fiscale e, quindi, la rilevanza dei componenti di reddito imputati in bilancio nell'esercizio in cui viene corretto l'errore

(ad. es. la rivelazione nel 2022 un costo di competenza di un precedente esercizio), senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.

Ai fini di salvaguardia, la disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Pertanto, i componenti negativi di reddito relativi a periodi d'imposta non più accertabili non sarebbero fiscalmente deducibili.

Al contrario, i componenti positivi di reddito sembrerebbero imponibili anche se relativi a periodi d'imposta non più accertabili.

1.6 ART. 9 CO. 1 ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE "SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA "

Per effetto dell'art. 9 del Decreto semplificazioni viene abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica, che si applicava ai soggetti che hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero per quattro periodi se nel quinto è stato dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina delle società di comodo. Era in atto, pertanto, una presunzione secondo la quale, in presenza di perdite "reiterate", il comportamento della società risulta antieconomico, cioè privo di logica imprenditoriale e, in quanto tale, indice di infedeltà fiscale. Le "penalizzazioni" previste sono analoghe a quelle stabilite per le società di comodo che non superano il test dei ricavi.

L'abrogazione di tale disciplina è da accogliere con estremo favore, soprattutto perché nell'attuale fase di prolungata crisi economica i risultati negativi delle imprese dipendono, sempre più spesso, dall'impossibilità reale di conseguire reddito. Anche in questo caso, la disposizione normativa si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

1.7 ART. 10 RAZIONALIZZAZIONE DELLE DEDUZIONI PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI I.R.A.P.

Sono state riformulate alcune parti dell'art. 11 del D.Lgs. 446/97, con l'obiettivo di sostituire le deduzioni "parziali" dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi, mantenendo in vigore solamente le deduzioni afferenti tipologie contrattuali diverse.

Nella sostanza nulla cambia, ma viene semplificata l'indicazione, nella dichiarazione IRAP, del costo dei dipendenti a tempo indeterminato.

In base al vigente sistema normativo, la facoltà di portare, per l'intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di "deduzione residuale". Attualmente, infatti, vengono applicate in via prioritaria le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale, e in secondo luogo, se la sommatoria di dette deduzioni è inferiore alla spesa per il personale a tempo indeterminato sostenuta nel corso del periodo d'imposta, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Le deduzioni riconosciute per il personale a tempo indeterminato che hanno subito delle modifiche sono le seguenti:

- Deduzione analitica dei contributi INAIL (art. 11 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 446/97). A seguito della modifica verrà limitata ai soggetti diversi dai lavoratori a tempo indeterminato;
- Deduzione forfetaria variabile in base alle caratteristiche soggettive del lavoratore (art. 11 comma 1 lett. a) n. 2 del D.Lgs. 446/97), che è stato abrogato;
- Deduzione per l'incremento della base occupazionale (art. 11, comma 4-quater del D.Lgs. 446/97), ugualmente soppresso;
- Deduzione del costo eccedente dei dipendenti a tempo indeterminato (art. 11 comma 4-octies del D.Lgs. 446/97), che viene pertanto riformulato.

A seguito della modifica normativa in luogo della previsione di diverse forme di deduzione il meccanismo prevede l'integrale deducibilità del costo.

In questo caso, le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto. La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della Dichiarazione IRAP 2022. Sarà però necessario un aggiornamento della modulistica, e ci preme comunque segnalare che una errata compilazione del prospetto, come indicato nelle circ. n. 23/2016 e 17/2017 di Assonime, comporta una violazione meramente formale, non sanzionabile, atteso che l'ammontare dei costi deducibili, in quanto relativi al personale a tempo indeterminato, risulti dalle scritture contabili.

1.8 ART. 12 NOVITÀ IN TEMA DI ESTEROMETRO PER OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA

Il decreto modifica l'ambito di applicazione oggettivo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. 127/2015.

Vengono infatti escluse dall'obbligo comunicativo, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via Sistema di Interscambio (Sdi), anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente

ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7 octies del D.P.R. 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

Si ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2022, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 178/2020, la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente trasmettendo i dati nel formato della fattura elettronica via Sdl, ossia XML generando documenti di tipo "TD17", "TD18" e "TD19". La nuova disposizione conferma, quindi, da un lato l'obbligo di inserimento nell'esterometro delle operazioni fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale, anche successivamente alla data del 1° luglio 2022, con codice N2.1 in associazione ai tipi documento "TD17" e "TD19". D'altro canto, viene introdotto un limite di importo, pari a 5.000 euro per ciascuna cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati non sarà più dovuta.

Nel corso di un recente evento di informazione, l'Agenzia delle Entrate ha dato i chiarimenti relativi a casi abbastanza frequenti:

- il rifornimento di carburante all'estero - territorialmente non rilevante ai sensi dell'art. 7-bis - da indicare come TD19;
- il pernottamento in albergo o la o la consumazione di un pasto in ristorante all'estero - territorialmente non rilevante ai sensi dell'art. 7-quater - da indicare come TD17;
- le prestazioni di trasporto di passeggeri, da indicare come TD17;
- le prestazioni di servizi noleggi a breve termine, di mezzi di trasporto, da indicare come TD17

1.8.1 N.B. E-Fattura dal 1° luglio per le cessioni di beni a San Marino

Si ricorda che dal 1° luglio, dopo nove mesi di regime transitorio, sarà operativo il trattato tra Italia e San Marino che introduce la fattura elettronica nell'interscambio di beni tra i due paesi. Per le prestazioni di servizi verso San Marino, invece, resta opzionale la emissione della e-fattura, con l'utilizzo del numero di identificazione dell'operatore sammarinese e il codice destinatario dell'Ufficio tributario di San Marino – 2R4GT08. Questa opzione è però limitata alle operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale. Per queste due categorie di operazioni (cessioni a operatori Sammarinesi e prestazioni di servizi a operatori sammarinesi) le fatture elettroniche arrivano direttamente all'operatore economico sammarinese, in quanto sul documento è indicato il relativo numero identificativo e il codice dell'Ufficio tributario;

Dal 1° luglio, per le operazioni attive sarà necessario effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere ("esterometro") avvalendosi dello Sdl. Perciò, anche per tutte le altre operazioni diverse da quelle di cui sopra (es. cessione di un bene presente a San Marino) che sono realizzate in favore di operatori e privati sammarinesi sarà necessario emettere la fattura elettronica indicando nel codice destinatario la sequenza di sette caratteri "XXXXXXX" e specificando nel campo partita IVA del <<Cessionario/Committente>> il codice <<OO9999999999>> (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9); qualora, invece, il cliente sia un privato consumatore, può essere compilato con il codice numerico <<0000000>> (contente sette zeri). In questa categoria di operazioni, la e-fattura non giunge al soggetto passivo residente a San Marino, pertanto, si rende necessario trasmettere una copia di cortesia, anche tramite e-mail e in qualsiasi formato (pdf, jpeg, etc.).

Per quanto riguarda gli acquisti da operatori sammarinesi invece, il soggetto italiano potrà ricevere la fattura elettronica nel proprio cassetto fiscale solo per i beni trasferiti da San Marino in Italia. Questa e-fattura evita di dover predisporre un documento elettronico per segnalare l'operazione transfrontaliera avvenuta. Tuttavia, potrebbe verificarsi anche l'ipotesi in cui l'acquirente italiano riceva ancora una fattura cartacea, dato che a San Marino gli operatori con ricavi inferiori a 100mila euro non sono obbligati ad emettere fattura elettronica: in questo caso va predisposto il documento elettronico da inviare allo Sdi per segnalare l'operazione transfrontaliera.

Nel caso invece di servizi resi da operatori sammarinesi è sempre obbligatoria da parte dei committenti italiani l'emissione di autofattura e la sua doppia registrazione.

1.9 ART. 13 DECORRENZA DEL NUOVO REGIME SANZIONATORIO IN TEMA DI ESTEROMETRO

Il decreto contempla il differimento al 1° luglio 2022 dell'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria in tema di esterometro, introdotta dalla L. 178/2020 che, tuttavia, è già operativa dal 1° gennaio 2022. Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2 euro ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successiva alle scadenze di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

1.10 Art. 22 estensione del reverse charge nel settore elettronico ed energetico

Per determinate operazioni del settore elettronico ed energetico, è prorogata l'adozione del reverse charge sino al 31 dicembre 2026 (in luogo della originaria scadenza del 31 dicembre 2022). La direttiva 2022/890/UE aveva consentito agli Stati membri l'estensione temporale della speciale disciplina.

Il meccanismo del reverse charge continuerà ad applicarsi a livello interno per le:

- Cessioni di telefoni cellulari;
- Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall'art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
- Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

1.11 ART. 23 CO. 2-8 CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN – CERTIFICAZIONE SULLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Con riferimento al credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, viene introdotta la facoltà per le imprese di richiedere un'apposita certificazione che attesti la qualificazione delle attività.

Con l'obiettivo di favorire l'applicazione in condizione di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1 commi. 200, 201 e 202 della L. n. 160/2019, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di:

- ricerca e sviluppo (comma 200);
- innovazione tecnologica (comma 201);
- design e innovazione estetica (comma 202)

ammissibili nel beneficio.

Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo della co. 203, nonché dai co. 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della L. 160/2019.

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate non siano già contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Con un DPCM di prossima emanazione saranno individuati i soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori. La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

L'aspetto più importante è legato alle conseguenze che la certificazione produce rispetto al Fisco. Fermo restando la possibilità di controlli, l'attestazione ha effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ad eccezione del caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Addirittura c'è una sanzione di nullità degli atti di contestazione emessi difformi da quanto attestato nelle certificazioni.

1.12 ART. 14 PASSA DA VENTI A TRENTA GIORNI IL TERMINE DI PER LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELLE SCRITTURE PRIVATE NON AUTENTICATE A TERMINE FISSO

Passa da venti a trenta giorni il termine per presentare alla registrazione, presso le Entrate, le scritture private non autenticate diverse da quelle recanti contratti di locazione e affitto di beni immobili (per questi ultimi contratti il termine è già di trenta giorni). A seguito della modifica dell'art. 13 del D.P.R. 131/86, è stato portato a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione "in termine fisso" di tutti gli atti formati in Italia.

Interessata da tale modifica è anche l'imposta di registro, essendo il termine per il relativo versamento ancorato al termine per la registrazione degli atti.

Viene modificato anche l'art. 19 del D.P.R. 131/86, stabilendo che la medesima estensione del termine da 20 a 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successiva alla registrazione (ad esempio, avveramento della condizione sospensiva, determinazione definitiva del prezzo, proroga, ecc.).

In breve, a seguito della modifica normativa, il termine di 20 giorni per la registrazione degli atti formati in Italia svanisce dal Testo Unico per l'imposta di Registro.

1.13 ART. 35 CO. 1-3 PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI COVID

Viene prorogato il termine previsto dall'art. 10 co. 1 secondo periodo del D.M. 31 maggio 2017 entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nell'RNA degli aiuti COVID di cui alla sezione 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo. Per effetto di tale proroga i termini in scadenza:

- dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Grazie a tali rinvii, l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 22 giugno 2022 n. 233822/2022, ha potuto prorogare il termine di presentazione dell'autodichiarazione degli Aiuti COVID finalizzata all'aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022. La scelta di prorogare il termine al 30 novembre 2022 è finalizzata a confermare la possibilità di evitare di ripetere l'indicazione delle informazioni incluse nell'autodichiarazione nel modello Redditi 2022 che, come è noto, anch'esso deve essere trasmesso entro lo stesso termine del 30 novembre.

1.14 ART. 35 CO. 4 PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021

Viene differito dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, riferita a:

- immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2021.

Nessuna proroga è invece disposta per gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 è rimasto fermo al 30.6.2022 ex art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

1.15 ART. 24 IMPATTO DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE SUI CONTROLLI BASATI SUGLI ISA PER GLI ANNI 2021 E 2022

In relazione al perdurare delle condizioni negative connesse all'emergenza epidemiologica, attraverso la modifica dell'art. 148 co. 1 del DL 34/2020, sono estese al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica sugli ISA e a introdurre specifiche cause di esclusione.

Attraverso l'integrazione dell'art. 148 co. 2 del D.L. 34/2020, viene previsto che, nella definizione delle strategie di controllo di cui all'art. 9-bis 14 del D.L. 50/2017 basate anche sul punteggio ISA:

- per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
- per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

Vengono differiti a regime i termini per l'approvazione degli ISA, attraverso la modifica del co. 2 dell'art. 9-bis del DL 50/2017. Nello specifico, gli ISA sono approvati con decreto entro il mese di marzo del periodo d'imposta successive a quello per il quale sono applicati (anziché entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati), mentre le modifiche agli ISA necessarie a tenere conto di situazioni di natura straordinaria sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successive a quello per il quale sono applicate (anziché entro il mese di febbraio).

1.16 ART. 11 ALLUNGAMENTO DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA DICHIARATIVA E DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Sono prorogati alcuni termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa da parte dell'Agenzia delle Entrate. Viene infatti stabilito che:

- i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) e il modello 730 devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 gennaio);
- i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi e IRAP devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 31 gennaio);
- i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 febbraio).

1.17 ART. 4 MODIFICA DEL DOMICILIO FISCALE STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE

In base all'art. 59 co. 1 del D.P.R. 600/73 l'Amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale "nel comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa" e può consentire al contribuente, in presenza di particolari circostanze, di presentare istanza di variazione del domicilio fiscale per stabilirlo in un comune diverso da quello determinate secondo le regole ordinarie ex art. 58 del D.P.R.

600/73. L'istanza per lo spostamento del domicilio fiscale in un comune diverso deve essere presentata alla Direzione regionale o alla Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate.

1.18 ART. 5 EROGAZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI

Modificando l'art. 28 del D.Lgs. 346/90, in materia di imposte di successione, viene previsto che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, vengano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti la devoluzione dell'eredità per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.

Viene demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare, la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione con cui gli interessati richiedono una diversa attribuzione del rimborso.

2 LE "NUOVE" BOLLE DOGANALI DI IMPORTAZIONE

Dal 9 giugno 2022, nell'ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0, l'Agenzia delle Dogane ha introdotto le nuove dichiarazioni doganali di importazione, con i nuovi tracciati da H1 ad H5, costituendo una decisa rivoluzione nel sistema di introduzione nel territorio UE dei beni provenienti da paesi terzi. Anche se i dati sostanziali restano invariati, la novità è di straordinaria rilevanza perché consentirà un dialogo più veloce, snello ed efficiente tra imprese e autorità doganale, con i dati delle dichiarazioni che assumono la veste di stringhe di dati utili ad ogni fine (gestione, archiviazione e controllo). La conseguenza di questo nuovo sistema, sul piano pratico, è la sostanziale eliminazione della carta.

Le dichiarazioni doganali di importazione sono trasmesse al Sistema informativo dell'Agenzia e sono munite di firma digitale. Sul piano compilativo, un punto di primario interesse attiene all'individuazione dei soggetti della dichiarazione. In effetti, si supera il tradizionale approccio che vede coinvolti un importatore/destinatario e un dichiarante/rappresentante.

La circolare dell'agenzia delle dogane 22/D/2022 individua ora tre soggetti:

- importatore: persona (fisica o giuridica) destinatario/acquirente della merce;
- dichiarante, che è la persona che presenta la dichiarazione in dogana e, ai sensi della normativa, coincide con l'importatore se agisce direttamente, oppure può essere un intermediario agente in rappresentanza dell'importatore;
- rappresentante doganale (diretto o indiretto), che è qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le Autorità doganali per la presentazione della dichiarazione doganale e per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

Nella circolare vengono fornite indicazioni tecniche circa la compilazione della dichiarazione di importazione nel caso in cui l'importatore scelga di presentare la dichiarazione doganale in proprio nome, nominare un rappresentante doganale ai fini della presentazione della dichiarazione doganale a suo nome e per suo conto (rappresentanza diretta), oppure nel caso nominare un rappresentante doganale ai fini della presentazione della dichiarazione doganale in nome proprio ma per conto dell'importatore (rappresentanza indiretta).

Si ricorda che l'articolo 25 del D.P.R. 633/1972 richiede l'annotazione nel registro degli acquisti IVA delle bollette doganali relative ai beni o servizi importati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Dalla registrazione devono risultare la data della bolletta, l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta.

Dal 9 giugno 2022, al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla citata normativa IVA e quindi di consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione, l'Agenzia delle dogane contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un PROSPETTO DI RIEPILOGO AI FINI CONTABILI (allegato 1 alla circolare 22/D/2022) DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE, il cui modello è stato condiviso con l'Agenzia delle Entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 3 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazi, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.

L'agenzia delle Dogane mette inoltre a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un Prospetto sintetico della dichiarazione, che ne riepiloga i dati "salienti" (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni di svincolo, n. A93, n. quietanza, etc.).

Inoltre, è a disposizione anche il Prospetto di svincolo nell'ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali, per consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di finanza, finalizzate all'apposizione del visto uscire (cd. Messaggio QA).

Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili, il Prospetto di sintesi della dichiarazione doganale e il Prospetto di svincolo sono disponibili sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), previa autorizzazione per la consultazione tramite Modello autorizzativo Unico (M.A.U.).

Si deve segnalare che anche le bolle e le loro progressioni numeriche identificative cambiano, abbandonando il sistema di numerazione precedente, in favore di un numero M.R.N., analogo a quello che si è già in uso per le esportazioni.

Così individuati, i nuovi documenti sono firmati digitalmente, autentici ed integri e come tali possono (devono) essere archiviati e conservati nella logica di creazione dell'ultimo step, ossia del "cassetto doganale" in uso per le imprese, che consentirà la gestione full digital del sistema dichiarativo.

2.1.2 Il "percorso" per consultare il prospetto contabile

1. Autorizzazione: Il rappresentante legale della società o un suo delegato devono ottenere l'autorizzazione al servizio di consultazione sul Portale unico dogane e monopoli (P.U.D.M.) mediante il Modello autorizzativo unico (M.A.U.). Il M.A.U. è uno standard che definisce in modo unitario tutte le autorizzazioni ai servizi online.
2. Processo di rilascio: L'ottenimento dell'autorizzazione avviene accedendo nell'apposita area riservata del sito di A.D.M. (www.adm.gov.it). L'accesso nell'area riservata è possibile in modo alternativo tramite: Std, servizio telematico doganale; CNS, carta nazionale dei servizi; SPID, sistema pubblico di identità digitale; Cie, carta d'identità elettronica.
3. Gestione dell'autorizzazione: Dopo l'accesso all'area riservata bisogna entrare nell'area «Mio profilo» in cui è possibile accedere ad una procedura per nominare un gestore per le autorizzazioni ai servizi (operazione preliminare necessaria); – richiedere autorizzazioni – delegare a un terzo le autorizzazioni richieste.
4. Consultazione del prospetto sintetico: L'importatore dovrà in particolare ottenere l'autorizzazione dlr_fe_dog_lettore. Questa autorizzazione non è necessaria per chi è già in possesso dell'autorizzazione dlr_consulta_dich_fe di cui alla circolare 18/D/2021.
5. Gestione della detrazione IVA: Il prospetto contiene le informazioni essenziali dell'operazione di importazione realizzata tra cui il M.R.N. (master reference number) che identifica in modo univoco la dichiarazione; l'elenco delle fatture abbinata; il totale dell'IVA relativa.

3 BONUS INVESTIMENTI "ORDINARI" E "INDUSTRIA 4.0": CAMBIANO ALIQUOTE, CONDIZIONI, DURATA E DOCUMENTI

Da quest'anno cambia l'assetto dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali. Da una parte, dal 1° gennaio 2022, per gli investimenti non prenotati entro il 2021, sono in vigore nuove aliquote agevolative, dall'altra la legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2025 solo i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, prevedendo però un taglio delle percentuali agevolative dal 2023. Il 2022, allo stato attuale, risulta essere l'ultimo anno disponibile per imprese e professionisti per poter beneficiare del bonus per investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari non 4.0.

Con l'occasione Vi informiamo che il richiamo della norma agevolativa sui crediti di imposta per gli investimenti ("Investimento in beni strumentali nuovi ai sensi dell'art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della L. n. 178/2020") va riportato, oltre che sulla fattura, anche nel documento di trasporto. La precisazione, che obbligherà le imprese a un complesso recupero di documentazione già archiviata, giunge dalla risposta all'interpello n.270/2022 dell'Agenzia delle Entrate. Tra i documenti previsti dal comma 1062 della legge 178/2020 sono compresi i DDT, ma non i verbali di collaudo e di interconnessione. Si ricorda che la mancata indicazione, secondo quanto affermato nella risposta 438/2020, comporta la revoca del beneficio. La risposta n. 270/2022 conclude ricordando la possibilità, già prevista dalla risposta 438/2020, di regolarizzare ex post i documenti privi della apposita dicitura, purché l'integrazione avvenga prima che sia avviata una attività di controllo da parte dell'Amministrazione.

Per avere un quadro generale delle agevolazioni oggi in vigore si veda la seguente tabella:

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2022	CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2023	CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2024	CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2025
<p>Beni materiali <u>ordinari</u> (non 4.0)</p>	<p>Effettuati entro il 31/12/2022 a condizione che entro il 31/12/21 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p> <p>10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro</p>		<p>Nulla</p>	
<p>Beni materiali <u>ordinari</u> (non 4.0)</p>	<p>Effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30/6/2023 a condizione che entro il 31/12/22 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p> <p>6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro</p>		<p>Nulla, salvo prenotazione entro il 31/12/22 ed effettuazione entro il 30/6/2023</p>	
<p>Beni immateriali <u>ordinari</u> (non 4.0)</p>	<p>Effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30/6/2023 a condizione che entro il 31/12/22 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p> <p>6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro</p>		<p>Nulla, salvo prenotazione entro il 31/12/22 ed effettuazione entro il 30/6/2023</p>	

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2022	CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2023	CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2024	CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2025
Beni materiali 4.0	<p>Effettuati entro il 31/12/2022 a condizione che entro il 31/12/21 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro - 30% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro - 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro 		Nulla	

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2022	CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2023	CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2024	CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2025
Beni materiali 4.0	<p>Effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30/6/2023 a condizione che entro il 31/12/22 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro - 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro - 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro 	<p>Salvo prenotazione entro il 31/12/22 ed effettuazione entro il 30/6/2023 (nel qual caso valgono le percentuali previste per l'anno 2022), il credito di imposta è riconosciuto come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro - 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro - 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro 		
Beni immateriali 4.0	<p>Effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30/06/2024 a condizione che entro il 31/12/23 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p> <p>20% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro</p>	<p>20% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro</p>	<p>Salvo prenotazione entro il 31/12/23 ed effettuazione entro il 30/6/2024 (nel qual caso vale la percentuale prevista per l'anno 2023), il credito di imposta è riconosciuto come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro 	<p>10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro</p>



Studio Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini